



Decreto Dirigenziale n. 384 del 19/03/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "PROGETTO DI VARIANTE SOSTANZIALE AD UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI BATTIPAGLIA - PROPONENTE SELE AMBIENTE SRL - CUP 6412.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 595410 del 01/08/2012, la soc. Sele Ambiente srl con sede in Fisciano alla via del Progresso n. 68, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Progetto di variante sostanziale ad un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti" da realizzarsi nel Comune di Battipaglia;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dal Dirigente della U.O.D. 07 della Direzione Generale 05, al gruppo istruttorio costituito dai sigg. Attianese, Ferraiolo, Galiano, Ruocco appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

- c. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 10/10/2013, ha deciso - sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le seguenti motivazioni:
- c.1 Il superamento delle soglie di cui alla lettera q dell'allegato A del regolamento n.2 /2010: Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del D. Lgs 152/2006);
 - c.2 Non è stata fornita una esauriente descrizione dei trattamenti da effettuare per ogni singolo CER;
 - c.3 Non è stata fornita nessuna motivazione tale da giustificare lo svolgimento dell' operazione in R12 atteso che detto trattamento ai sensi della nota 5 dell'allegato C parte IV del D.Lgs può essere svolta solo in mancanza di altra attività di recupero appropriata.
 - c.4 Risultano difformità di rappresentazione dal confronto tra la Tavola 01 rev 01 del 30/05/2013 e lo stralcio di sovrapposizione dell'impianto con la planimetria catastale scala 1:2000;
 - c.5 Nella planimetria generale Tav 01 non viene rappresentata la strada riportata nello stralcio catastale e nel Certificato di Destinazione Urbanistica.
 - c.6 La ditta non ha fornito nessuna informazione circa lo svolgimento dell' attività su aree vincolate quali strade e zone di rispetto.
 - c.7 L'elaborato grafico integrativo di sovrapposizione dell'impianto con PRG non risulta di facile lettura, in particolare non è evidenziata in modo puntuale l'area occupata dall'impianto ed i relativi manufatti presenti al suo interno; inoltre non sono state evidenziate le aree a vincolo così come richiesto;
 - c.8 La perizia fonometrica non è esaustiva in quanto non vengono specificati i macchinari utilizzati dalla ditta (tritratore, etc) che sono posti sotto tettoia (infatti la stessa è riferita a lavorazioni effettuate nel capannone) e non si fa riferimento alle ore di lavorazione giornaliere.
 - c.9 La problematica relativa all'impatto cumulativo nella documentazione integrativa è risultata estremamente sintetica , in particolare non si è fornita alcuna notizia circa l'incremento degli impatti dovuti ad impianti di rifiuti presenti sul territorio in particolare lo STIR, così come per altro richiesto nelle osservazioni del Comune di Battipaglia.
 - c.10 La valutazione degli impatti (probabilità, durata, frequenza e reversibilità) risulta carente.

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 832575 del 04/12/2013, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 10/10/2013 così come sopra riportato;
- b. che la Società Sele Ambiente srl non ha riscontrato la nota di cui al punto precedente;
- c. che la Società Sele Ambiente srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 20/03/2012, agli atti della U.O.D. 07 della Direzione Generale 05;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;

- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttorio costituito dai sigg. Attianese, Ferraiolo, Galiano, Ruocco, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente della U.O.D. 07,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 10/10/2013, il progetto "Progetto di variante sostanziale ad un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti" da realizzarsi nel Comune di Battipaglia, proposto dalla Soc. Sele Ambiente s.r.l., con sede in Fisciano alla via del Progresso n. 68, per le seguenti motivazioni:
 - 1.1 Il superamento delle soglie di cui alla lettera q dell'allegato A del regolamento n.2 /2010: Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del D. Lgs 152/2006);
 - 1.2 Non è stata fornita una esauriente descrizione dei trattamenti da effettuare per ogni singolo CER;
 - 1.3 Non è stata fornita nessuna motivazione tale da giustificare lo svolgimento dell' operazione in R12 atteso che detto trattamento ai sensi della nota 5 dell'allegato C parte IV del D.Lgs può essere svolta solo in mancanza di altra attività di recupero appropriata.
 - 1.4 Risultano difformità di rappresentazione dal confronto tra la Tavola 01 rev 01 del 30/05/2013 e lo stralcio di sovrapposizione dell'impianto con la planimetria catastale scala 1:2000;
 - 1.5 Nella planimetria generale Tav 01 non viene rappresentata la strada riportata nello stralcio catastale e nel Certificato di Destinazione Urbanistica.
 - 1.6 La ditta non ha fornito nessuna informazione circa lo svolgimento dell' attività su aree vincolate quali strade e zone di rispetto.
 - 1.7 L'elaborato grafico integrativo di sovrapposizione dell'impianto con PRG non risulta di facile lettura, in particolare non è evidenziata in modo puntuale l'area occupata dall'impianto ed i relativi manufatti presenti al suo interno; inoltre non sono state evidenziate le aree a vincolo così come richiesto;
 - 1.8 La perizia fonometrica non è esaustiva in quanto non vengono specificati i macchinari utilizzati dalla ditta (trituratore, etc) che sono posti sotto tettoia (infatti la stessa è riferita a lavorazioni effettuate nel capannone) e non si fa riferimento alle ore di lavorazione giornaliere.
 - 1.9 La problematica relativa all'impatto cumulativo nella documentazione integrativa è risultata estremamente sintetica, in particolare non si è fornita alcuna notizia circa l'incremento degli impatti dovuti ad impianti di rifiuti presenti sul territorio in particolare lo STIR, così come per altro richiesto nelle osservazioni del Comune di Battipaglia.
 - 1.10 La valutazione degli impatti (probabilità, durata, frequenza e reversibilità) risulta carente.
2. Di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 della Direzione Generale 05, ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
3. Di trasmettere il presente atto:
 - al proponente soc. Sele Ambiente srl con sede in Fisciano (SA) – CAP 84080 -via del Progresso n. 68
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale, Torre 1 80143 Napoli
 - alla Provincia di Salerno, Palazzo S.Agostino, via Roma, 104 - 84121 Salerno
 - U.O.D. 18 della Direzione Generale 05, via Generale Clark, 103 – 84121 Salerno

- Comune di Battipaglia, Piazza A. Moro - 84091
- 4. DI trasmettere il presente atto al BURC per la pubblicazione ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri